

Proposta emendativa per la valorizzazione dei rifiuti provenienti da Distretti agroalimentari, Distretti del Cibo e Consorzi di tutela

Dopo l'Art. 216-ter del D.Lgs. 152 del 2006 aggiungere il seguente:

Art. 216-quater

Impianti di digestione anaerobica termofila

- 1. Ferme restando le disposizioni delle direttive e dei regolamenti dell'Unione europea, gli impianti di digestione anaerobica termofila, ancorché realizzati senza preventiva autorizzazione integrata ambientale o comunque senza preventiva abilitazione ai sensi della Parte IV del presente decreto, e situati all'interno di un Consorzio di tutela individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 12 aprile 2000, di un Distretto agro-alimentare di qualità tra quelli individuati dal D.Lgs. n.228/01 o di un Distretto del Cibo ai sensi della Legge 205 del 27 dicembre 2017, acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sono abilitati al recupero e trattamento dei rifiuti biodegradabili, compresi i fanghi biologici, prodotti dalle imprese associate e appartenenti ai suddetti enti.*
- 2. Le imprese titolari dell'impianto di digestione anaerobica termofila di cui al comma precedente intraprendono l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti sopra menzionati, previa comunicazione di inizio attività resa all'attività provinciale territorialmente competente e senza preventivo espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del presente decreto.*

La comunicazione è accompagnata da una relazione dalla quale risultino:

 - a) le attività di recupero che si intendono svolgere;*
 - b) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento nel quale i rifiuti conferiti sono destinati ad essere recuperati;*
 - c) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti conferibili presso l'impianto;*
 - d) le quantità massime di rifiuti conferibili;*
 - e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.*

L'autorità provinciale competente iscrive dette imprese in un'apposita sezione del registro di cui all'articolo 216, comma 3, entro e non oltre novanta giorni dalla comunicazione di inizio attività, dandone notizia all'impresa iscritta, che potrà così intraprendere l'esercizio delle attività di recupero comunicate.
- 3. In caso di mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui ai commi precedenti, l'autorità competente potrà disporre, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.*

La comunicazione all'autorità provinciale competente deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
- 4. I prodotti ottenuti al termine del processo di digestione anaerobica termofila di cui ai commi precedenti sono equiparati ai fertilizzanti di origine chimica quando sono ottenuti dalla digestione anaerobica termofila di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2016, e sono impiegati secondo modalità a bassa emissività e ad alta efficienza di riciclo dei nutrienti e in conformità ai requisiti e alle caratteristiche definiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, di cui al terzo periodo del comma 2, art. 21 del Decreto-Legge 21 marzo, n. 21 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51.*

Relazione illustrativa

In un contesto caratterizzato da una crescente carenza di materie prime e in una prospettiva di valorizzazione dell'economia circolare come modello di produzione e consumo, appare sempre più urgente semplificare le procedure per valorizzare gli scarti: i Consorzi di tutela, i Distretti agroalimentari e i Distretti del Cibo producono rifiuti organici con alto potenziale in una prospettiva di riciclo di alta qualità. In tal senso, la proposta emendativa in esame consentirebbe un'importante accelerazione in termini di economia circolare per il raggiungimento degli obiettivi italiani ed europei individuati nella Strategia *Farm to Fork* e nel Piano d'Azione italiano 2020-2025 per la bioeconomia, consentendo di valorizzare i rifiuti organici di cui sopra a fini agronomici ed energetici, a sostegno e beneficio delle aziende agricole e agroalimentari.

A titolo esemplificativo, un impianto consortile dotato di un impianto di digestione anaerobica termofila con una capacità di raccolta di circa 50.000 ton/anno di fanghi da depurazione dei processi agroindustriali potrà produrre **circa 5.700 MWh/anno di energia elettrica e 5.500 MWh/anno di energia termica** da "matrice organica di scarto", nonché **601 ton/anno di azoto, 215 t/a di fosforo, 472 t/a di potassio, 492 t/a di P₂O₅ e 570 t/a di K₂O**, con una **riduzione totale di emissioni di CO₂ in atmosfera pari a 7.360 t/a**.